



NOTIZIE IN SINTESI

IPER AMMORTAMENTO

Nessuna agevolazione per gli intermediari titolari di contratti di locazione operativa con il locatario

L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9 e ss. della L. 232/2016 non si applica all'intermediario finanziario che è titolare, nella veste di locatore di un contratto di locazione operativa, di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell'impresa locataria. L'iper ammortamento consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione fruibile dai soggetti che acquisiscono da terzi in proprietà o in leasing i beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016. I beneficiari dell'agevolazione sono quindi i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario). La circolare n. 4/2017 ha chiarito che sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione potrà spettare all'impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa esclusivamente se costituiscono oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca l'attività o una delle attività svolte abitualmente dall'impresa. Gli intermediari che pongono in essere contratti denominati di "locazione operativa" sono esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione dell'iper ammortamento.

(Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 2, 27/01/2020)

WELFARE AZIENDALE

Forniti i primi chiarimenti in merito al trattamento di beni e servizi oggetto di welfare aziendale

La norma di riferimento in tema di welfare aziendale stabilisce che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi previsti nei Piani di welfare aziendale può avvenire attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. In deroga a tale previsione, tuttavia, i beni e servizi possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo riconosciuto dal piano. L'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all'affidamento della gestione dei piani di welfare aziendale a un'impresa mandataria senza rappresentanza che opera in nome proprio e per conto del datore di lavoro occupandosi sia della gestione amministrativa e contabile dei piani di welfare sia del trasferimento dei voucher ai dipendenti. In tal caso i fornitori fatturano l'acquisto dei beni e servizi scelti dai dipendenti alla mandataria, al momento dell'emissione del voucher; la mandataria a sua volta "ribalta" l'operazione sul datore di lavoro: nella risposta all'interpello sono forniti chiarimenti anche in merito al trattamento Iva delle operazioni menzionate.

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n.10, 23/01/2020)

Aderente a:



NOTE DI VARIAZIONE E DIRITTO ALLA DETRAZIONE

L'agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 5/2020, ha affermato che al verificarsi di uno dei presupposti per l'emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini Iva, per effetto del richiamo all'articolo 19, Dpr 633/1972, contenuto nell'articolo 26, Dpr 633/1972, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il predetto diritto è sorto e alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitare il diritto medesimo. La nota di variazione, emessa entro il suddetto termine, legittima l'emittente alla detrazione della relativa Iva, originariamente addebitata per rivalsa, e obbliga il ricevente alla registrazione della stessa, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Dpr 633/1972.

(Agenzia delle entrate, principio a interpello n. 5/2020)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01